



Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA “LE POTENZIALITÀ DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA COME AGENTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, PAESAGGISTICO E SOCIALE”

TRA

L'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, con sede legale in Pantelleria, Via San Nicola, 5 – 91017 Pantelleria (TP), C.F. 93077090814, rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Anelli, nella sua qualità di Direttrice (di seguito per brevità denominato “Ente Parco”), autorizzata alla stipula della presente Convenzione, giusto decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell'Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991

E

Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre, Codice Fiscale 04400441004, nella persona del Prof. Giovanni Longobardi, per la sua qualifica di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede in Largo G.B. Marzi, 10, 00153 – Roma autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Dipartimento del 16/12/2021

Premesso che:

- l'Università di Roma Tre, secondo le proprie norme statutarie-, può eseguire attività di ricerca, formazione, consulenza conto terzi mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la cui esecuzione è affidata, di norma, a strutture universitarie (quali i Dipartimenti, i centri di ricerca o di servizio ecc...);
- l'Ente Parco, con Determina Direttoriale n. 243 del 30/12/2019 ha affidato al Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre il “Servizio di ricerca e sviluppo relativo all'analisi e gli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell'Isola di Pantelleria propedeutico alla redazione del Piano del parco”, supportato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo;
- l'Ente Parco, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 17/09/2021 ha adottato lo “Studio preliminare sugli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell'isola di Pantelleria propedeutico alla redazione del Piano del Parco” e dell'elaborato “Verso il piano del Parco. Lineamenti per il piano del Parco” redatti dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Roma Tre per avviare il percorso finalizzato alla concertazione con gli Enti preposti;
- l'Ente Parco, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 17/09/2021 ha istituito l'Ufficio di Piano;
- ai fini dell'accrescimento delle conoscenze scientifiche nella determinata materia (nella fattispecie, la valorizzazione delle aree protette quale strumenti fondamentali per la diffusione di modelli integrati di sviluppo sostenibile e per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici globali), ossia diretto al perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, nonché per l'individuazione di indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio, propedeutico all'adozione del Piano del Parco, l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ritiene necessario richiedere la collaborazione scientifica del Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Roma Tre con l'obiettivo di acquisire i risultati di ricerche, studi e consulenze e promuovere attività scientifiche e culturali finalizzate ad analizzare, valorizzare e diffondere le conoscenze in relazione alla specifica tematica della Tutela del Paesaggio;
- che l'affidamento della predetta ricerca, ai sensi dell'art.158 del D.Lgs. 50/2016, non ricade nell'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs 50/2016 atteso che risultati della ricerca medesima non apparterranno esclusivamente all'amministrazione committente, affinché li usi nell'esercizio della sua attività, essendo, al contrario, il progetto di ricerca in questione diretto all'accrescimento delle conoscenze scientifiche in una determinata materia, ossia diretto al perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità;

- che la individuazione del Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Roma Tre quale affidatario del servizio di ricerca e sviluppo in questione, risulta, anche in ragione della pregressa proficua collaborazione scientifica su tematiche connesse, in linea con i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi dalla applicazione del Codice;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Premesse ed allegati

Le Premesse sopra riportate e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo dal titolo "LE POTENZIALITA' DEL PN DI PANTELLERIA COME AGENTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, PAESAGGISTICO E SOCIALE", descritto nell'allegato A, quale parte integrante della presente. L'esecuzione di tale programma di ricerca è affidata Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Roma Tre.

Eventuali modifiche allo stesso e al connesso piano finanziario (allegato B, parte integrante della presente) potranno essere introdotte successivamente, previo accordo tra le parti.

3. Durata

La presente Convenzione avrà durata di due anni a partire dalla sua sottoscrizione.

Essa potrà essere prorogata con le stesse modalità previste per la sua stipula, su accordo delle parti. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente Parco si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo delle spese già sostenute.

4. Responsabili

La Dott.ssa Sonia Anelli è il responsabile per l'Ente Parco degli adempimenti oggetto della presente Convenzione.

La dott.ssa Giorgia De Pasquale è la responsabile per il Dipartimento per gli adempimenti oggetto della presente Convenzione.

La responsabilità scientifica e tecnica delle attività è affidata dal Dipartimento alla dott.ssa Giorgia De Pasquale che potrà avvalersi di collaboratori di sua fiducia. Il Dipartimento nella persona della dott.ssa Giorgia De Pasquale sarà responsabile dell'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta e/o abilitazioni che si dovessero rendere necessarie ai fini dello svolgimento della ricerca oggetto della presente Convenzione sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità in relazione alle stesse.

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata per iscritto nel più breve tempo possibile alle altre Parti e da queste espressamente accetta nella medesima forma.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

In conformità al preventivo allegato sub B), il programma di ricerca e sviluppo di cui all'art.2 ha un valore complessivo di € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00), IVA inclusa.

Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'allegato sub A), l'Ente Parco si impegna a versare al Dipartimento il predetto importo dietro presentazione dei relativi pertinenti documenti fiscali (note di debito, ecc.) da parte del Dipartimento medesimo, con le seguenti modalità:

a) entro 3 mesi dalla firma dell'accordo, alla presentazione da parte del Dipartimento dei documenti di cui ai punti e.1 dell'allegato A, il 20% del valore complessivo;

b) entro 8 mesi dalla firma dell'accordo, alla presentazione da parte del Dipartimento dei documenti di cui al punto e.2 dell'allegato A, il 30% del valore complessivo;

- c) entro 17 mesi dalla firma dell'accordo, alla presentazione da parte del Dipartimento dei documenti di cui al punto e.3 ed e.4 dell'allegato A, il 30% del valore complessivo;
- d) al termine dell'attività, e alla consegna da parte del Dipartimento dei documenti di cui al punto e.4 dell'allegato A, il 20% del valore complessivo;

I suddetti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario a favore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre, Codice Fiscale 04400441004, in Via Aldo Manuzio, 68L,00153 – Banca: Banco BPM SPA

Indirizzo: Viale Europa 115 Roma - IBAN IT39Y0503403207000000300002

Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della citata L. 136/2010, il DIPAR individua nel Rettore Luca Pietromarchi C.F. PTRLCU59H13H501D, la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati della ricerca, che potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, sono destinati a essere condivisi e messi a disposizione dell'intera collettività.

Ciascuna delle Parti ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. In tal caso, la parte interessata si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione.

7. RISERVATEZZA E CLAUSOLA PENALE CONVENZIONALE

Il Dipartimento ed i suoi collaboratori sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di riservatezza, per tutto quanto venissero a conoscenza durante ed a seguito dell'espletamento degli incarichi oggetto della presente convenzione.

8. STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE E IMPEGNI DI RECIPROCIÀ

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con Personale di ciascuna delle Parti anche presso le reciproche Strutture. Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra Parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di controllare il regolare svolgimento del progetto oggetto della presente Convenzione e si impegna a fornire al Dipartimento ogni necessaria assistenza che il proprio personale potrà fornire nell'ambito istituzionale di competenza.

9. RAPPORTI FRA LE PARTI - COPERTURE ASSICURATIVE ED ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Le Parti dichiarano che il proprio personale, impiegato nelle attività connesse alla presente Convenzione, è coperto da tutte le forme assicurative previste dalla legislazione vigente, e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità inerente ad esso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR") e sue ss.mm. e ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti, in merito all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di Marsala.

12. REGOLE DI DIVIETO USO NOME E/O LOGO

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

13. REGISTRAZIONE E SPESE

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 ricorrendo i termini di cui all'art. 2, primo comma, della tabella II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e successive modificazioni ed integrazioni, con spese a carico del richiedente.

14. IMPOSTE DI BOLLO

Tale convenzione è esente da imposte di bollo in base all'art. 16 della Tabella, Allegato "B", DPR n. 642/72 "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per l'Ente Parco
La Direttrice
Dott.ssa Sonia Anelli

Per il Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giovanni Longobardi